

Messaggio

numero

7127

data

7 ottobre 2015

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 21 settembre 2015 presentata da Nadia Ghisolfi per il gruppo PPD+GG “Fondo cantonale per la formazione professionale: rispetto per le decisioni del Gran Consiglio”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

la mozione in esame chiede che il Cantone torni ad assumere il 100% dei costi salariali inerenti ai corsi interaziendali nel quadro della formazione professionale, costi che dal 2014 sono coperti dal Cantone solo per il 50%, mentre il restante onere è stato messo a carico del Fondo per la formazione professionale (fondo), o meglio del capitale da esso accumulato dal 2010 al 2013.

PREMESSA

Nei messaggi di Preventivo 2014 e 2015 il Consiglio di Stato ha presentato due misure inerenti al fondo. La prima, di sua competenza, ha comportato la diminuzione dal 100 al 50% dell'aliquota di contributo sulle spese salariali computabili dei corsi interaziendali, scelta che ha implicato il ricarico automatico del rimanente di questi costi sul fondo. Una misura con la quale non si è inteso modificare le prestazioni, ma ridurre gradualmente la riserva del fondo accumulata nel primo quadriennio della sua esistenza. Il fondo aveva infatti visto crescere nel corso dei suoi primi 4 anni di esistenza (2010-2013) le riserve fino alla ragguardevole cifra di 8,94 mio, importo che andava impiegato per la formazione professionale e non tesaurizzato.

Il Governo ha chiesto contestualmente e a due riprese di aumentare l'aliquota minima di prelievo sulla massa salariale a favore del fondo, per poter sostenere con nuove entrate i nuovi costi ad esso trasferiti una volta che le riserve fossero state ridotte. Questa richiesta è stata respinta dal Parlamento sia nel quadro del Preventivo 2014 che del Preventivo 2015, ma ambedue gli anni il Gran Consiglio ha autorizzato il prelievo di 1,6 mio una tantum dalla riserva del fondo.

I due provvedimenti combinati hanno eroso la riserva da 8,94 mio (stato al 1.gennaio 2014) a ca. 3,60 mio a fine 2015. Alla luce di questa importante diminuzione, nel quadro del Preventivo 2016 non è stato più riproposto il trasferimento di 1,6 mio. Rimane per contro in vigore la riduzione dell'aliquota del contributo cantonale sulle spese salariali computabili dei corsi interaziendali, la cui abrogazione o attenuazione non è compatibile con gli obiettivi di attenuazione del deficit cantonale; questa seconda misura porterà ad un'ulteriore riduzione della riserva del fondo nel corso del 2016.

Qualora il fondo non disponesse dopo il 2016 di nuove entrate, l'onere scaricato sulle sue riserve, nel frattempo ridottesi, diverrebbe per esso insostenibile. A quel punto, quindi a partire dal 1° gennaio 2017, si porrà concretamente la scelta tra:

- a) riportare l'aliquota per i costi salariali al 100%, come da proposta dell'atto qui in esame;
- b) permettere al fondo di trovare una fonte di finanziamento ulteriore per pagare questo onere (aumento dell'aliquota di prelievo del fondo);
- c) ridurre le prestazioni in questo delicato settore.

Quanto alla critica mossa al Governo dai mozionanti secondo cui esso non avrebbe seguito le indicazioni parlamentari, che per il 2014 gli chiedevano di non ridurre l'aliquota di finanziamento dei costi salariali dei corsi interaziendali dal 100% al 50%, va detto che a Preventivo 2013 il credito per questa posta (CRB 560 conto 36360033), che comprende tutti i contributi ai corsi interaziendali (quindi non solo quelli salariali), era di 8,1 mio. A Preventivo 2014, versione CdS, con l'annunciata diminuzione dell'aliquota dal 100% al 50% dei soli costi salariali (misura 25 di competenza CdS), esso era stato stimato in 6,75 mio, posta che è rimasta intonsa anche dopo il dibattito parlamentare, malgrado le indicazioni piuttosto generiche del rapporto approvato dal Gran Consiglio che chiedevano di compensare la riduzione dell'aliquota con un'altra misura. La compensazione ventilata in una nota a piè di pagina del rapporto di maggioranza non ha potuto essere presa in considerazione per due ragioni. Da un lato essa avrebbe tolto 1 mio (più del 50% dell'importo previsto) dal credito a favore delle attività di formazione continua, settore nel quale sarebbe stato impossibile onorare stanziamenti già decisi destinati ad attività didattiche già in corso. Dall'altro il fabbisogno per il mantenimento dell'aliquota al 100% era purtroppo già risultato sottovalutato per l'anno 2013 ed era annunciato in aumento per gli anni seguenti, a seguito dell'evoluzione delle richieste imposte dalle ordinanze di formazione. A riprova di ciò, malgrado tale aliquota sia stata portata al 50% nel 2014, l'evoluzione dell'insieme di questi contributi a consuntivo è stata la seguente:

- 7,97 mio nel 2011;
- 8,02 nel 2012;
- 7,93 nel 2013;
- 7,76 nel 2014 (con aliquota per il personale ridotta);
- 8,47 nel preconsuntivo 2015 (sempre con aliquota per il personale ridotta).

Si rileva anche che il principio, ricordato nella mozione, secondo cui tutti i costi di formazione nel settore secondario II vanno assunti dall'ente pubblico, rimane rispettato, essendo il fondo un'emanazione diretta del Cantone. Il fondo esiste per volontà politica cantonale, è previsto in una legge cantonale e il suo uso è definito da tale legge. Si tratta a tutti gli effetti di denaro pubblico destinato ad uno scopo preciso, quindi di risorse che sono in tutto e per tutto assimilabili a quelle cantonali.

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

Malgrado dal 2014 una parte dei costi dei corsi interaziendali sia stata trasferita dal Cantone tramite un automatismo alle cospicue riserve del fondo, il quale non è nato per tesaurizzare i propri introiti, a fine 2016 questa fase è da considerarsi conclusa, visto che la riserva sarà stata largamente usata. Rimangono quindi aperte le tre soluzioni espresse in precedenza con le loro conseguenze.

La prima, quella di riportare l'aliquota per i costi salariali al 100%, come proposto dalla mozione qui in esame, avrà un costo annuo di ca. 3 mio e costituisce una richiesta in netta

controtendenza rispetto all'asserita volontà generale del Parlamento di puntare a ridurre la spesa.

La seconda, che consiste nel permettere al fondo di trovare una fonte di finanziamento ulteriore per pagare questo onere (aumento dell'aliquota di prelievo del fondo), è un'opzione fino ad ora scartata dal Parlamento e dalla Commissione di gestione del fondo, ma rimane ancora un anno di tempo per capire quale sarà l'eventuale evoluzione su questo fronte.

La terza, che consiste nel ridurre le prestazioni in questo delicato settore, pone evidenti problemi di natura strutturale, dovendo andare ad incidere su uno degli elementi della formazione duale in azienda, che dovrebbe venir promossa e non frustrata.

Considerato come per il 2016 la situazione risulta ancora gestita secondo le modalità in vigore dal 2014 e ritenuto lo stato dei conti pubblici, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a respingere la mozione, non essendo ad oggi né utile né opportuno riportare l'aliquota di finanziamento dal 50% al 100%. La scelta tra le tre opzioni qui presentate andrà compiuta l'anno prossimo, in previsione del 2017.

Vogliate gradire, signor presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 21 settembre 2015

MOZIONE

Fondo cantonale per la formazione professionale: rispetto per le decisioni del Gran Consiglio

del 21 settembre 2015

A più riprese il DECS ha tentato di alzare l'aliquota minima di prelievo a carico delle aziende. L'ultima in occasione del preventivo 2014. La modifica è stata respinta dal Gran Consiglio. Sia nel messaggio di maggioranza sul P2014 della commissione della gestione, sia nella discussione granconsigliare del 29 gennaio 2014, il Gran Consiglio si è espresso contro la proposta di modifica dell'aliquota e, al contempo, contro un riversamento dei costi per il finanziamento dei corsi interaziendali dal Cantone al Fondo.

Citiamo alcuni passaggi significativi del rapporto di maggioranza:

Questa misura contrasta con uno dei principi di politica scolastica che reggono nel Cantone Ticino il finanziamento dei corsi interaziendali sin dall'adozione del Regolamento concernente l'organizzazione e il finanziamento dei corsi d'introduzione del 25 aprile 1963, che ha voluto stabilire parità di trattamento tra tutte le persone in formazione nel grado secondario II (scuole medie superiori e formazione professionale), nel senso che le spese di insegnamento (stipendi del personale insegnante, sia nelle scuole sia nei corsi prima chiamati d'introduzione e ora interaziendali, e locali didattici) fossero assunte in entrambi i settori formativi interamente dallo Stato, per un'equità di trattamento di elevato significato politico. Scostandosi da questa decisione e rimettendo parte delle spese d'insegnamento di una parte importante dei giovani ticinesi a carico del Fondo, ossia di tutte le aziende ticinesi private e pubbliche, il Cantone rimette pericolosamente in discussione la sua valutazione del settore della formazione professionale rispetto a quella del settore delle scuole medie superiori, peraltro non toccato da nessun provvedimento di risparmio. Si tornerebbe a considerare la formazione professionale via secondaria, da cui lo Stato si può disimpegnare, venendo però meno sostanzialmente all'art. 61a cpv. 3 della Costituzione federale¹. (pag. 10)

Inoltre il trasferimento di compiti dallo Stato al Fondo viene meno alle assicurazioni date nel relativo messaggio istitutivo del Fondo (si veda in proposito il Commento all'art. 36c - Partecipazione del Cantone²). (pag. 11)

Il finanziamento di questi costi - interamente da parte del Cantone - era disciplinato dal Regolamento della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 1° aprile 2008, di competenza del Consiglio di Stato. Tuttavia, riteniamo che i regolamenti, benché di competenza del Consiglio di Stato, debbano rispettare le decisioni del Gran Consiglio, tanto più quando queste sono chiare, scritte, dibattute e verbalizzate.

Nel mese di luglio del 2014 il DECS ha emanato il nuovo Regolamento della formazione professionale e continua, abrogando il Regolamento della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 1° aprile 2008, infischiandosene delle indicazioni date dal Gran Consiglio il mese di gennaio del medesimo anno.

¹ Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.

² Art. 36c - Partecipazione del Cantone

Il fondo serve a finanziare attività correnti e investimenti della formazione professionale in parallelo della Confederazione e del Cantone; quest'ultimo non deve ridurre il suo impegno a dipendenza della messa in funzione del fondo cantonale. Si può per contro immaginare che l'introduzione del fondo contribuisca a contenere, se non ad annullare, l'aumento dell'impegno finanziario del Cantone.

La modifica è la seguente:

Versione vecchia:

Art. 87 - Entità del sussidio: a) sussidi obbligatori

¹Nel caso dei sussidi obbligatori il Cantone:

a) assume totalmente:

1. le spese del personale, compresi in questo caso gli oneri sociali, per i corsi interaziendali e per la progettazione delle attività di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. c) della legge;

Versione nuova (1° luglio 2014):

Art. 108 - Entità dei contributi obbligatori

¹Richiamata la possibilità di cui all'art. 32 cpv. 3 lett. d Lorform, quando eroga contributi obbligatori il Cantone partecipa **nella misura minima del 50%**, fino all'assunzione totale delle spese:

- a) alle spese del personale, compresi gli oneri sociali, dei corsi e centri interaziendali;
- b) al costo delle pigioni degli spazi adibiti allo svolgimento dei corsi interaziendali;

nei casi in cui in questi spazi si svolgono anche gli esami finali di tirocinio e le attività di formazione continua, il costo è assunto totalmente.

²Esso partecipa nella misura massima del 50% alle singole altre spese di gestione o alle uscite per investimenti per le altre attività previste dall'art. 32 cpv. 1 Lorform.

Questa modifica comporta un aggravio a carico del Fondo che lo renderà deficitario a partire dal 2016.

Durate le discussioni sul Consuntivo 2014 sono state espresse le perplessità sopracitate, ma da parte del Consiglio di Stato non sono state date le dovute rassicurazioni, anzi.

Con la presente mozione chiediamo pertanto che venga rispettata la volontà espressa a più riprese dal parlamento, e cioè che il Fondo non serva per coprire i buchi del DECS. Chiediamo quindi che il Cantone torni ad assumere il 100% dei costi sopracitati.

Per il Gruppo PPD+GG
Nadia Ghisolfi